

Allegato "A" al n. 60876/21367 di rep. not.

APIAFCO

ASSOCIAZIONE PSORIASICI ITALIANI

AMICI della FONDAZIONE CORAZZA

STATUTO

* * *

ARTICOLO 1) – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita la Associazione con finalità solidaristiche denominata **APIAFCO ASSOCIAZIONE PSORIASICI ITALIANI AMICI della FONDAZIONE CORAZZA** con sede in Bologna, all'indirizzo fissato dal Consiglio Direttivo e potrà istituire sedi secondarie e filiali in Italia e all'estero con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione può avvalersi della denominazione abbreviata di **APIAFCO**.

2. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

3. L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

4. Successivamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione **APIAFCO ASSOCIAZIONE PSORIASICI ITALIANI AMICI della FONDAZIONE CORAZZA** sarà integrata dalle parole "ENTE DEL TERZO SETTORE", oppure dall'acronimo "ETS".

ARTICOLO 2) - OGGETTO E SCOPO

1 La Associazione intende operare in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) (inter-

venti e prestazioni sanitarie); lett. c) (prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, ...e successive modificazioni); lett. u) (beneficenza, sostegno a distanza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale); lett. h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale); lett. i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale). Obiettivo prioritario dell'Associazione è quello di svolgere attività di sostegno in via generale, e attraverso la riconduzione ai vari settori di attività di cui sopra, a favore di tutte le persone affette da psoriasi e da artrite psoriasica, nonché da patologie onco-dermatologiche .

2 A tal fine, l'Associazione intende promuovere, nell'ambito dei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza, le iniziative e le attività assistenziali, sociali e scientifiche utili allo studio e alla ricerca ad ampio raggio della psoriasi e della artrite psoriasica, e delle patologie onco-dermatologiche sotto tutti gli aspetti che, a mero titolo esemplificativo, possano riguardare la ricerca delle cause delle predette patologie, le terapie di qualunque tipo compresa quella del dolore, la chirurgia plastica ricostruttiva e/o dermatologica e quanto possa migliorare la qualità della vita dei soggetti affetti dalle stesse patologie.

3 L'Associazione, inoltre, si propone:

- a. di provvedere al sostegno finanziario a mezzo fundraising della ricerca scientifica, nei campi suddetti, svolta in Italia e all'estero, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca;
- b. di promuovere ed organizzare, occasionalmente, la raccolta di fondi necessa-

ri allo sviluppo della ricerca, nei campi suddetti, anche attraverso iniziative e manifestazioni pubbliche;

c. di diffondere la conoscenza delle attività di studio e di ricerca, negli stessi ambiti, svolte in campo nazionale ed internazionale, ponendo in essere ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione di ogni tipo di patologia connessa, nonché i risultati ed il progresso della ricerca, anche mediante l'edizione e la diffusione di pubblicazioni;

d. di porsi quale organizzazione di riferimento dei malati, favorendo il loro coinvolgimento attivo e fornendo loro il supporto necessario al perseguimento e al raggiungimento di obiettivi comuni;

e. di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla natura della patologia, sui danni causati e sui mezzi che possono contribuire a prevenirla, accertarla e curarla efficacemente;

f. di promuovere le azioni più opportune presso i responsabili istituzionali nazionali e locali, affinché migliorino le strutture sanitarie atte a garantire ai malati condizioni ottimali per la cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;

g. di sostenere e svolgere attività di formazione e informazione sulla psoriasi, l'artrite psoriasica e le patologie onco-dermatologiche, al fine di diffonderne le necessarie competenze e favorirne la conoscenza;

h. di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica anche attraverso il *web*, mediante l'utilizzo di piattaforme online o altri strumenti informatici o digitali.

4 Nel perseguimento dei suoi obiettivi l'Associazione può organizzare incontri e visite alle strutture della FONDAZIONE CORAZZA , nonché contribuire alla realiz-

zazione di programmi di informazione volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo e l'attività della FONDAZIONE CORAZZA medesima, coinvolgendo operatori sanitari e Istituzioni del territorio sull'importanza della conoscenza e cura della patologia psoriasica al fine anche di reperire risorse che saranno impiegate nel rispetto del fine istituzionale.

5 L'Associazione, inoltre, opera per la divulgazione dei suddetti scopi della FONDAZIONE CORAZZA promuovendo ed aderendo ad iniziative a sostegno della medesima, con l'organizzazione di attività sociali anche in occasione di ricorrenze speciali quali le festività natalizie, pasquali, patronali, al fine di un sempre maggior coinvolgimento della comunità locale ed anche mediante l'organizzazione di eventi aperti al pubblico e di campagne di raccolta fondi.

6 L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando con imprese, pubbliche o private, associazioni, enti ed istituzioni, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni recate dal D.Lgs. 117/2017.

7 L'Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel presente Statuto, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

ARTICOLO 3) - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione; dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; da contri-

buti, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; dai fondi di riserva costituitisi con le eccedenze di bilancio. Esso, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini del comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle

di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

4. Le entrate dell'Associazione sono costituite: dai contributi dei soci e dei privati, incluse le quote associative; dai contributi dello Stato e di enti ed istituzioni pubbliche, per sostenere specifiche e documentate attività o progetti; dai contributi da parte di organismi internazionali; da donazioni e lasciti testamentari; dai rimborsi derivanti da convenzioni; dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali nonché delle attività diverse di cui all'art. 2, comma 7; dagli avanzi netti di gestione, nonché da raccolte pubbliche di fondi effettuate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi di sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

5. Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale da versarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione.

6. E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibili; pertan-

to, non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.

ARTICOLO 4) - SOCI

1. Sono soci Promotori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.
2. Sono Soci Ordinari e Soci Sostenitori coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione, e versano una quota associativa minima, il cui ammontare è per ciascuna delle predette categorie, determinato dal Consiglio Direttivo.
3. Sono Soci Onorari coloro che, per il significativo contributo personale o patrimoniale prestato a favore dell'Associazione, siano stati insigniti di tale qualifica con delibera del Consiglio Direttivo.
4. Un soggetto può rientrare, contemporaneamente, in più categorie di soci, senza che ciò comporti un accrescimento dei suoi diritti nei confronti dell'Associazione e potendo, in ogni caso, esprimere un unico voto in Assemblea.
5. La divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Per tutti i soci vige parità di trattamento ed è garantita l'effettiva partecipazione alla vita associativa.
6. La qualifica di socio si acquisisce in seguito alla presentazione da parte degli interessati di un'apposita domanda scritta di associazione accettata dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consi-

glio Direttivo, nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

7. La qualità di socio viene meno per:

- a) causa di morte o estinzione della persona giuridica;
- b) recesso;
- c) per i soci Ordinari e per i Soci Sostenitori per morosità nel pagamento delle quote;
- d) esclusione.

8. Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo.

9. La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per un anno consecutivo comporta la perdita automatica della qualità di socio, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.

10. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti o estinti, ovvero receduti o esclusi, non saranno restituiti.

11. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi in cui il socio commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione o della FONDAZIONE CORAZZA ovvero quando il suo comportamento sia difforme dai fini di cui all'articolo 2) o costituisca ostacolo al regolare andamento del Sodalizio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione,

che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

L'eventuale rigetto dell'istanza di ammissione ed il provvedimento di esclusione

devono essere adeguatamente motivati.

12. Al socio escluso è concessa la possibilità di ricorrere all'Assemblea dei soci, che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla richiesta formalmente inoltrata al Consiglio da parte del socio escluso.

13. L'adesione comporta il diritto di acquisire l'elettorato attivo e passivo e in particolare il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 5) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- L'Organo di controllo, se nominato in base all'art. 9 del presente Statuto.

2. Ad eccezione dell'Organo di controllo, tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 6) - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano, o anche da un altro consigliere designato dall'Assemblea.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. Essa inoltre:

- provvede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, attribuendo le cari-

che, e dell'Organo di controllo, nonché alla eventuale nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto e sulla adozione e sulle modifiche di eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità alle disposizioni previste dal presente Statuto e dalla legge;
- delibera sugli eventuali ricorsi dei soci esclusi.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o un quinto dei soci ed è convocata, di norma, presso la sede dell'Associazione.

5. La convocazione è effettuata mediante lettera semplice o e-mail o fax, da inviarsi ai soci in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti al libro soci, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

6. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione dei soci.

7. L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. L'Assemblea straordinaria assume le deliberazioni concernenti le modifiche statu-

tarie – per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci - e quelle relative allo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio - per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci - tanto in prima che in seconda convocazione.

10. Relativamente alle deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

ARTICOLO 7) - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da soci dell'Associazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, durante in carica tre anni e rieleggibili.

2. Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

3. In caso di cessazione di un componente esso è sostituito dal primo escluso tra i designati nell'ultima elezione. Ove non vi siano designati, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, non si sia ridotto al di sotto del minimo, nel qual caso deve essere convocata, entro sessanta giorni, l'Assemblea per la nomina del nuovo consigliere. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

– gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle

finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;

- redazione del bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea per l'approvazione, nonché del bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione;
- ammissione all'Associazione di nuovi soci ed adozione dei provvedimenti di esclusione;
- fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei soci;
- redazione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto.

5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi componenti il compimento di determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 8) - PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni; egli verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9) – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Associazione può dotarsi di un Organo di controllo in forma monocratica.
2. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c..
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale

sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. La nomina dell'Organo di controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

7. La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

8. Salvo quanto previsto dal comma 2) del presente articolo, l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

9. L'obbligo di cui al precedente comma 8) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti

suindicati, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti.

ARTICOLO 10) – COMITATI

1. Ogni Consigliere può proporre l'istituzione di comitati promotori di iniziative da concordare con il Consiglio stesso, utilizzando anche volontari non facenti parte dell'Associazione. Dell'attività dei singoli comitati promotori risponderà al Consiglio Direttivo il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno promosso.
2. Le modalità di attuazione e di svolgimento delle attività dei Comitati saranno determinate in sede di apposito regolamento che verrà predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11) - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, il Libro dei soci dell'Associazione, nonché dell'Organo di controllo, ove nominato, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili da qualunque socio ne faccia motivata richiesta; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 12) – BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro, in luogo di quanto previsto nel periodo precedente, il bilancio può essere re-

dato nella forma del rendiconto per cassa. È, in ogni caso, sempre ammesso il ricorso a forme di rendicontazione differenti da quelle suindicate, ove ciò sia consentito dalle leggi vigenti.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

5. Il bilancio sociale, predisposto nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione, è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

6. Il bilancio ed il bilancio sociale, ove predisposto, sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando istituito); il bilancio sociale è pubblicato, inoltre, sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 13) – REGOLAMENTI INTERNI

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, l'Associazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 14) - SCIoglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, soddisfatte le eventuali passività dell'Associazione, il residuo patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. Successivamente all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio che dovesse residuare sarà devoluto ad enti con finalità simili, in osservanza a quanto stabilito da apposita delibera all'uopo assunta dall'Assemblea, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dagli uffici di cui sopra o dalla legge.

ARTICOLO 15) - NORME FINALI E LEGGE APPLICABILE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle altre leggi in materia e relative modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

f.to VALERIA CORAZZA

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -